



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

38134 / 16

Composta da

Sent. n. sez. *2413*

Gastone Andreazza

- Presidente -

PU - 13/07/2016

Aldo Aceto

R.G.N. 28565/2015

Emanuela Gai

Alessio Scarcella

- Relatore -

Carlo Renoldi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di TORINO c/:

avverso la sentenza del Tribunale di ASTI in data 10/04/2015;

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G. Mazzotta, che ha chiesto l'annullamento della sentenza senza rinvio per prescrizione;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 10/04/2015, depositata in data 7/05/2015, il Tribunale di ASTI dichiarava non doversi procedere nei confronti del per precedente giudicato ex art. 649 cod. proc. pen., in relazione al reato di omessa dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2007, con evasione accertata parti ad € 497.474,00 (art. 5, D. Lgs. n. 74 del 2000).

2. Ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di TORINO, impugnando la sentenza predetta con cui deduce un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b) ed c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 5, D. Lgs. n. 74 del 2000 e 649 cod. proc. pen. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, sostiene il P.G. ricorrente, il giudice di merito avrebbe prosciolto l'imputato dal reato di omessa dichiarazione sancendo l'identità degli addebiti mossi al reo in sede amministrativa e penale, con applicazione diretta dell'articolo 649 del codice di procedura penale senza sollevare questione di legittimità costituzionale; il giudice avrebbe attribuito natura "penale" alla sanzione amministrativa, così ritenendo che il medesimo non potesse essere sottoposto al nuovo giudizio; vi sarebbe stata quindi una illegittima disapplicazione della norma sostanziale vigente, adottando il giudice una decisione abnorme che porterebbe anche a conseguenze aberranti, nel senso che laddove le sanzioni amministrative sono state applicate, sarebbe inutile ed iniquo sottoporre il contribuente a sanzione penale, mentre laddove l'evasione sia di poco superiore alla soglia non è chiaro se sopravviva anche la sanzione penale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. L'impugnata sentenza dev'essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

4. Ed invero - al di là della divisibilità o meno dell'affermazione del giudice di merito secondo cui l'irrogazione di sanzioni amministrative per un importo di € 552.994,20, ove correlata ad una contestata evasione di euro € 730.347,00 rappresenti, a tutti gli effetti, a dispetto della formale qualificazione giuridica inter-

na, una "pena" ai sensi dell'art. 4, Protocollo n.7, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non è tuttavia condivisibile la soluzione offerta dal tribunale laddove afferma, quanto al requisito della "definitività" del provvedimento amministrativo, ^{de} lo stesso sarebbe soddisfatto nel caso di specie in quanto non consterebbero avverso il medesimo atti di impugnazione (beninteso, sulla base delle labiali affermazioni dell'imputato), con conseguente inoppugnabilità dello stesso sotto il profilo amministrativo.

5. Non risulta, segnatamente, giuridicamente corretto quanto poi sostenuto dal Tribunale laddove afferma che non sarebbe ostativa all'applicabilità "diretta" dell'art. 649 del codice di procedura penale, la mancanza di prova della definitività del provvedimento sanzionatorio amministrativo, in base alla interpretazione condotta dal Tribunale medesimo alla luce dell'arresto delle Sezioni Unite Donati (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005 - dep. 28/09/2005, P.G. in proc. Donati ed altro, Rv. 231800).

Ed invero, sul punto, questa stessa Sezione si è già pronunciata, affermando che è preclusa la deducibilità della violazione del divieto di "bis in idem" in conseguenza della irrogazione, per un fatto corrispondente sotto il profilo storico-naturalistico a quello oggetto di sanzione penale, di una sanzione formalmente amministrativa, ma della quale venga riconosciuta la natura "sostanzialmente penale" secondo l'interpretazione data dalle decisioni emessa dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nelle cause "Grande Stevens e altri contro Italia" del 4 marzo 2014, e "Nykanen contro Finlandia" del 20 maggio 2014, quando manchi qualsiasi prova della definitività della irrogazione della sanzione amministrativa medesima (Sez. 3, n. 19334 del 11/02/2015 - dep. 11/05/2015, Andreatta, Rv. 264809).

Deve, conclusivamente, ribadirsi dunque che, in assenza di prova della definitività del procedimento amministrativo o della irrevocabilità della sentenza tributaria eventualmente intervenuta sulla vicenda, non ricorrono le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 649 del codice di procedura penale, venendo meno pertanto, essendo nelle more decorso il termine di prescrizione massima del reato per cui si procede in data 30/03/2016 -proprio per effetto della non manifesta infondatezza della impugnazione - le condizioni per valutare se proporre questione pregiudiziale davanti alla C.G.U.E. o questione di legittimità costituzionale davanti al Giudice delle Leggi.


P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 13 luglio 2016

Il Consigliere estensore

Alessio Scarcella



Il Presidente

Gastone Andreazza

